

FIRR degli agenti persone fisiche e società di persone con dubbio IRAP

A differenza del passato, l'impianto normativo in vigore dal 2008 non prevede specifiche disposizioni

/ Luca FORNERO

Nonostante siano passati quasi nove anni dalla riforma operata dalla L. [244/2007](#) (Finanziaria 2008), ad oggi non constano chiarimenti ufficiali in merito all'assoggettabilità, o meno, ad IRAP dell'[indennità per la cessazione del rapporto di agenzia](#) percepita da un agente di commercio imprenditore individuale o società di persona, che applica il regime "naturale" previsto dall'[art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97.

Con riferimento alle persone fisiche, ci si riferisce ovviamente all'ipotesi in cui l'agente **non sia escluso** dal tributo per via dell'assenza di un'[autonoma organizzazione](#), evenienza che eliminerebbe il problema alla radice.

Fino al 2007, l'imponibilità delle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia spettanti alle persone fisiche e alle società di persone derivava dal combinato disposto degli [artt. 5](#) e [11-bis](#) del DLgs. 446/97.

Il primo sanciva l'imponibilità di tutti i proventi classificati nella voce A del Conto economico (e, quindi, anche delle indennità in oggetto, in quanto correttamente contabilizzate nella voce A.1 o A.5).

Il secondo, nello stabilire che i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile IRAP dovevano essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette, disponeva l'**inapplicabilità** dell'[art. 56](#) comma 3 lett. a) del TUIR. Tale norma esclude dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex [art. 53](#) comma 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex [art. 17](#) comma 1 lett. d) del TUIR).

Pertanto, le indennità in esame concorrevano alla determinazione del valore della produzione netta per l'ammontare stanziato a **Conto economico** (in questo senso, si vedano la circ. Agenzia delle Entrate n. [50/2002](#), § 8.1, e la ris. Agenzia delle Entrate n. [217/2002](#)).

A partire dal 2008, l'[art. 1](#) comma 50 lett. g) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha abrogato l'[art. 11-bis](#) del DLgs. 446/97. Tuttavia, per gli imprenditori individuali e le società di persone che determinano il valore della produzione ai sensi dell'[art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97, la rilevanza delle **disposizioni del TUIR** anche nel nuovo regime è stata sancita dal medesimo [art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97 e ribadita, in via interpretativa, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [60/2008](#) e dalla circ. Assonime n. 26/2008.

Dal momento che il nuovo [art. 5-bis](#) non prevede più, a differenza del passato, l'inapplicabilità dell'[art. 56](#) comma 3 lett. a) del TUIR, sotto il profilo letterale pare fondato ritenere che le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di agenzia **non siano imponibili**, ai fini IRAP, in capo agli imprenditori individuali e alle società di persone che non hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, atteso che esse non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF.

Tale impostazione sarebbe supportata dall'[art. 53](#) comma 2 lett. e) del TUIR, che riconduce le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia tra gli "**altri**" redditi di lavoro autonomo non derivanti dall'esercizio di arti e professioni, escludendole perciò dal tributo regionale (si veda "[Niente IRAP sull'incasso dell'indennità suppletiva di clientela](#)" del 22 giugno 2010).

Posta la delicatezza della questione, sul punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ufficiale.

Per i soggetti IRES rilevano le risultanze del bilancio

Infine, è appena il caso di ricordare che, ove l'agente rivesta la natura di **società di capitali** (o si tratti di soggetto IRPEF che ha esercitato l'opzione di cui all'[art. 5-bis](#) comma 2 del DLgs. 446/97), non si pone alcun problema, atteso che, in questo caso, il provento concorre alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato nella voce A.1 o A.5 del Conto economico (ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97).